REGOLAMENTO (CEE) N. 1828/83 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1983

relativo alla forma ed alle modalità di rilascio e di controllo delle autorizzazioni preliminari nel quadro del regime economico di perfezionamento passivo per prodotti tessili d'abbigliamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile a taluni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in taluni paesi terzi (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 636/82 prevede che le autorità competenti degli Stati membri rilascino un'autorizzazione preliminare ai richiedenti che possono beneficiare del regime economico di perfezionamento passivo per i prodotti tessili e d'abbigliamento ;

considerando che il funzionamento del suddetto regime può essere migliorato armonizzando la forma e le modalità di rilascio e di controllo delle succitate autorizzazioni preliminari ;

considerando, in particolare, che l'adozione di una forma unica di autorizzazione preliminare deve permettere di facilitare la cooperazione amministrativa sia fra gli Stati membri, sia con i paesi terzi nei quali sono effettuate le operazioni di perfezionamento ;

considerando che è opportuno istituire procedure di rilascio e di controllo che consentano di garantire il rispetto degli obiettivi del regime e il controllo di elementi essenziali quali l'origine delle merci e la loro esportazione nei quantitativi previsti ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il regime economico di perfezionamento passivo tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La forma e le modalità di rilascio e di controllo, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, delle autorizzazioni preliminari di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 636/82 sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 18.

Articolo 2

Le autorizzazioni preliminari sono redatte su formulari conformi al modello riportato in allegato, fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 4.

Articolo 3

Le autorizzazioni preliminari redatte sulla forma indicata all'articolo 2 possono essere parziali. In questi casi, esse si riferiscono soltanto ad una parte dei quantitativi di prodotti compensatori che hanno formato oggetto di un'autorizzazione preliminare. Le modalità particolari di rilascio delle autorizzazioni preliminari parziali sono definite dall'articolo 9.

Articolo 4

Le autorizzazioni preliminari che devono dar luogo al rilascio successivo di autorizzazioni preliminari parziali, non sono soggette alle disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 5

L'imputazione dei quantitativi di prodotti compensatori sui limiti quantitativi eventualmente stabiliti nel quadro delle misure specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 636/82, oppure la contabilizzazione dei prodotti compensatori a titolo della sorveglianza eventualmente stabilita nel quadro di dette misure, è effettuata all'atto del rilascio delle autorizzazioni preliminari.

Articolo 6

Le disposizioni dell'articolo 5 lasciano impregiudicata la possibilità per le autorità competenti di assegnare, a titolo anticipato e provvisorio a coloro che richiedono il beneficio del regime, i quantitativi di prodotti compensatori ai quali hanno diritto a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 636/82.

(1) GU n. L 76 del 20. 3. 1982, pag. 1.

Articolo 7

Le autorizzazioni preliminari sono rilasciate solo per una stessa categoria di prodotti compensatori e per uno stesso paese di perfezionamento. Tuttavia, si possono rilasciare autorizzazioni preliminari per più categorie di prodotti purché coperte dalla stessa misura specifica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 636/82.

Articolo 8

Le autorizzazioni preliminari possono essere rilasciate anche se non sono stati indicati i quantitativi di merci di origine comunitaria da esportatare oppure le modalità che consentono di identificarli. In tal caso, l'indicazione di questi vari elementi è effettuata dall'autorità doganale dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione preliminare.

Articolo 9

Le autorizzazioni preliminari parziali sono rilasciate secondo una delle seguenti procedure, stabilita dalle autorità competenti :

— possono essere rilasciate via via dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare iniziale ;
— possono essere rilasciate dall'ufficio doganale su presentazione dell'autorizzazione preliminare iniziale, a condizioni che detto ufficio doganale sia situato nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare iniziale ;
— possono essere rilasciate secondo una procedura semplificata di convalida preliminare da parte dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare iniziale.

Articolo 10

Il beneficio della procedura prevista all'articolo 9, terzo trattino, può essere concesso soltanto alle imprese che sono state autorizzate dalle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione preliminare iniziale e che offrano tutte le garanzie che dette autorità ritengono utili.

Articolo 11

Le autorità competenti possono, all'atto del rilascio delle autorizzazioni preliminari, fissare i termini per l'espletamento delle formalità di esportazione temporanea.

Le stesse possono inoltre imporre al beneficiario di svolgere le formalità di esportazione temporanea e/o di reimportazione presso uno stesso ufficio doganale. Ciò tuttavia non deve ostare alla procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 12

L'ufficio doganale dove sono espletate le formalità di esportazione temporanea

a) effettua gli opportuni controlli relativi alle merci da esportare temporaneamente,
b) annota sull'autorizzazione preliminare i quantitativi di merci esportati temporaneamente che hanno beneficiato di una deroga ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 636/82,
c) consegna l'autorizzazione preliminare al titolare della stessa, con la prova ufficiale delle esportazioni temporanee delle merci da presentare all'atto della reimportazione dei prodotti compensatori.

Articolo 13

Qualsiasi richiesta di prove complementari dell'origine dichiarata delle merci rivolta al titolare dell'autorizzazione preliminare non può di per sé ostare all'esportazione delle merci.

Articolo 14

1. Le formalità di esportazione temporanea possono svolgersi in un ufficio doganale di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare. Detto ufficio doganale effettua i controlli ed espleta le formalità di cui all'articolo 14 come se si trattasse di un'autorizzazione preliminare rilasciata dallo Stato membro in cui è situato.

2. Le autorità doganali dello Stato membro di esportazione temporanea possono imporre al titolare dell'autorizzazione di espletare le formalità di esportazione temporanea in un unico ufficio doganale.

3. Le autorità doganali dello Stato membro di esportazione rilasciano, su richiesta del titolare dell'autorizzazione preliminare, un bollettino d'informazione INF 2 conforme al modello previsto dalla direttiva 76/447/CEE della Commissione (1).

Articolo 15

1. All'atto della reimportazione dei prodotti compensatori, l'autorizzazione preliminare redatta nella forma di cui all'articolo 2 viene presentata all'ufficio doganale presso il quale si svolgono le formalità di reimportazione. Nel caso di reimportazioni scaglionate, l'autorizzazione preliminare viene presentata all'atto di ciascuna reimportazione.

2. La prova ufficiale dell'esportazione temporanea dei quantitativi e del tipo delle merci accompagnate dall'autorizzazione preliminare è presentata all'ufficio doganale di reimportazione.

3. L'ufficio doganale può prendere le misure adatte affinché siano rispettate le condizioni dell'autorizzazione preliminare.

(1) GU n. L 121 dell'8. 5. 1976, pag. 52.

4. L'ufficio doganale riconosce l'autorizzazione preliminare solo per i prodotti compensatori corrispondenti ai quantitativi e alla specie di merci effettivamente esportate.

Articolo 16

1. I casi di infrazione al presente regolamento sono notificati senza indugio all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare.

2. Ove un'autorizzazione sia ritirata al suo titolare il termine di validità della medesima sia scaduto, senza che tutti i quantitativi o una parte dei prodotti compensatori siano stati reimportati, l'autorità competente annulla interamente o in parte le imputazioni o contabilizzazioni effettuate all'atto del rilascio di questa autorizzazione a norma dell'articolo 5.

3. I casi di applicazione del paragrafo 2 sono comunicati alla Commissione a richiesta di quest'ultima.

Articolo 17

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari ad assicurare che le autorizzazioni preliminari rilasciate ai sensi del presente regolamento sostituiscano ciascuna delle licenze o autorizzazioni di importazione attualmente richieste all'atto dell'importazione di prodotti cui si applica il regolamento (CEE) n. 636/82.

Articolo 18

Gli Stati membri possono derogare all'applicazione dell'articolo 2 fino al 31 dicembre 1983.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

ALLEGATO

AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE
di perfezionamento passivo economico
(prodotti tessili e d'abbigliamento)

N. **ORIGINALE**

1 (a)

2 Paese di perfezionamento

3 Titolare dell'autorizzazione

4 Designazione dei prodotti compensatori da reimportare

5 Numero statistico

6 N. di categoria

7 Quantità o valore

8 N. d'ordine — Designazione delle merci da esportare temporaneamente	9 Origine	10 Numero statistico	11 Quantità

12 Ad uso dell'amministrazione (b)

13 Ultimo giorno di validità	14 Mezzi di identificazione previsti

15 Autorizzazione rilasciata il dal	16 Validità prorogata fino al
(*Timbro* prestampato o no) (Firma)	(Timbro) (Firma)

(a) Questa casella può essere utilizzata per l'apposizione di un timbro a secco e di una perforazione dell'autorità di rilascio. In tal caso non sarà vistata la casella 15.
(b) Da utilizzarsi eventualmente per indicare il valore globale delle merci da esportare e il valore globale delle merci di origine non comunitaria.

COMUNITÀ EUROPEA

AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE

di perfezionamento passivo economico
(prodotti tessili e d'abbigliamento)

N. **ESEMPLARE N. 2**

1 (a)

2 Paese di perfezionamento

3 Titolare dell'autorizzazione

4 Designazione dei prodotti compensatori da reimportare

5 Numero statistico

6 N. di categoria

7 Quantità

8 N. d'ordine — Designazione delle merci da esportare temporaneamente	9 Origine	10 Numero statistico	11 Quantità

12 Ad uso dell'amministrazione (b)

13 Ultimo giorno di validità	14 Mezzi di identificazione previsti

15 Autorizzazione rilasciata il dal	16 Validità prorogata fino al
(Timbro prestampato o no) (Firma)	(Timbro) (Firma)

(a) Questa casella può essere utilizzata per l'apposizione di un timbro a secco e di una perforazione dell'autorità di rilascio. In tal caso non sarà vistata la casella 15.
(b) Da utilizzarsi eventualmente per indicare il valore globale delle merci da esportare e il valore globale delle merci di origine non comunitaria.